



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI" - ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO

Via Seminario, 17/19 - 26100 CREMONA - Tel. 0372 28380

ISTITUTO PROFESSIONALE –Sede associata “ALA PONZONE CIMINO”

Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA - Tel. 0372 35179

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it, www.iistorriani.it

**Agli alunni
Alle famiglie
A tutti i docenti
A tutto il personale
Agli Atti
All’Albo, al Sito Web**

Oggetto: Divieto di fumo (sede centrale e associata)

Essendo pervenute numerose segnalazioni relative alla non ottemperanza del divieto di fumo e accesso alle aree esterne, come da Circ. nr. 55 Prot. del 25/10/2018, si dispone quanto segue:

- È fatto divieto assoluto di fumo con sigarette tradizionali ed elettroniche all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto all'interno dei confini degli istituti scolastici (Decreto del Fare – Legge Lorenzin) per tutti gli alunni (anche maggiorenni) e per tutto il personale.
- **Tutti i docenti e tutto il personale ATA, nei casi di violazione del divieto, procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e accompagnandolo dai proff. Villa e Gaudenzi (Sede - Vicepresidenza) e dai proff. Defendi, Mele e Donati (APC) che provvederanno alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento oltre ad informare il coordinatore di classe direttamente o mediante email istituzionale che infliggerà il provvedimento disciplinare di Ammonizione Scritta. Una copia del verbale di accertamento va consegnata al trasgressore con la raccomandazione di far avere, entro sessanta giorni, all'ufficio di segreteria dell'Istituto, anche a mezzo PEC, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento mediante modulo F23.** Si informa che al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento del trasgressore, i docenti devono cercare di identificare lo studente tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale verrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale", intervorrà poi la Vicepresidenza. **Qualora il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine (60 gg), l'ufficio di Segreteria presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, a Prefetto per la conseguente ingiunzione.** Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come

modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a € 275,00. **La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a €55,00 fino ad un massimo, in caso di recidive, di € 550,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il presente divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

I docenti coordinatori leggeranno agli studenti la circolare richiamando la normativa sul divieto di fumare e sulle sanzioni previste.

Seguiranno i turni di sorveglianza del personale docente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Simona PIPERNO)